



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 126 in data 12 febbraio 2024

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE ALLA MISURA "GOL CARE: VOUCHER DI
CONCILIAZIONE PER LA CURA FAMILIARE"**

ARTICOLO 1

OBIETTIVI

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito "Amministrazione") eroga, a sostegno del programma nazionale Garanzia Occupabilità Lavoratori (di seguito GOL), un voucher di conciliazione quale strumento sperimentale per la conciliazione tra vita lavorativa e privata, volto a favorire l'inserimento e il reinserimento di lavoratori gravati da carichi di cura.
2. I servizi di conciliazione devono garantire l'assistenza dei minori, dei soggetti con disabilità o degli anziani non autosufficienti da parte di personale qualificato, attraverso attività di svago, di animazione, di trasporto, sportive, educative, culturali, assistenziali a domicilio o presso strutture dedicate.
3. Presso il Centro per l'impiego è attivato lo Sportello di conciliazione, le cui modalità di accesso sono regolate dal successivo articolo 5.

ARTICOLO 2

RISORSE DISPONIBILI

1. La misura è finanziata mediante risorse regionali per l'importo complessivo pari a euro 500.000, di cui 465.896,38 destinati alla realizzazione dei servizi di conciliazione.
2. I voucher di conciliazione sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. L'Amministrazione, in considerazione della natura sperimentale dell'iniziativa, si riserva la facoltà di procedere al rifinanziamento della misura, previa verifica della disponibilità di fondi sul bilancio regionale.

ARTICOLO 3

STRUTTURA COMPETENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. La Struttura regionale competente per la gestione della presente misura è il Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione.
2. Il responsabile del procedimento è il Coordinatore del sopracitato Dipartimento, dott.ssa Carla Stefania Riccardi.

ARTICOLO 4

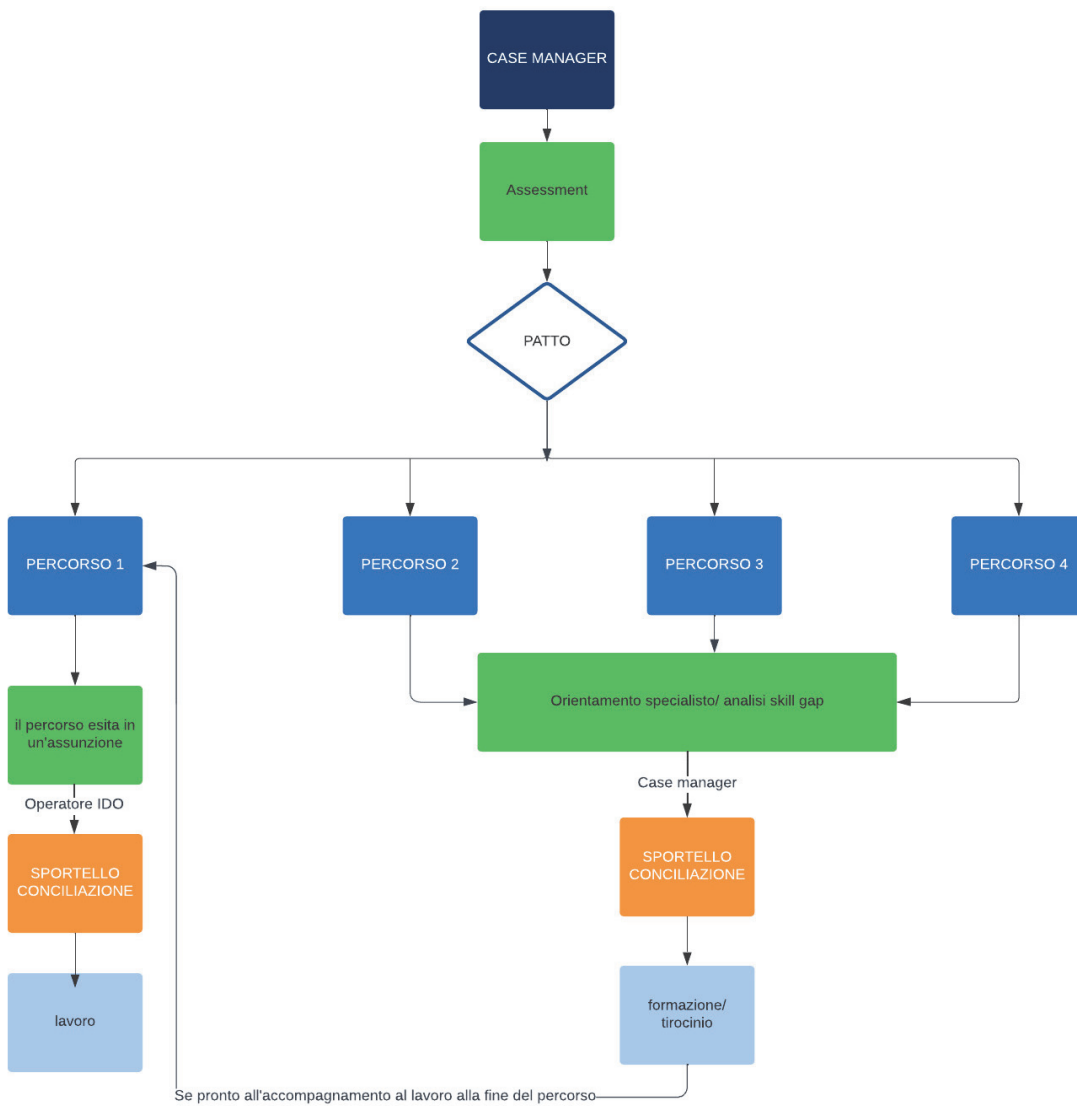
SOGGETTI DESTINATARI

1. Sono destinatari delle attività da realizzare a valere sul presente Avviso coloro che, a seguito dell'inserimento nel Programma GOL, dichiarino di avere responsabilità di cura nei confronti di:
 - figli a carico nell'età compresa tra 6 mesi e 14 anni, compresi i minori affidati conviventi;
 - una persona con disabilità ai sensi della l. 104/1992 o un anziano non autosufficiente, convivente o non convivente, parente o affine entro il I grado, non ospitato presso strutture residenziali.
2. I carichi di cura di cui al comma 1 devono essere dichiarati e opportunamente documentati.
3. Il voucher di conciliazione può essere richiesto esclusivamente da una persona tra i familiari coinvolti nel servizio di assistenza e cura.

ARTICOLO 5

FLUSSO DI ATTIVITA'

1. A seguito della costituzione della Rete di Conciliazione, la Struttura regionale competente promuove l'iniziativa al fine di agevolare la diffusione delle opportunità legate ai percorsi offerti.
2. A seguito dell'adesione al programma GOL, alla definizione del Patto di servizio personalizzato e all'emersione del bisogno, il case manager del CPI accerta il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente, dichiarati dal destinatario mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, e fissa un colloquio con lo Sportello di Conciliazione presso il CPI.
3. In sede di colloquio, l'operatore di Sportello:
 - Definisce, di concerto con il destinatario, il Piano di Conciliazione in cui sono indicati i servizi a cui il destinatario può rivolgersi, entro e non oltre i successivi 10 giorni lavorativi;
 - Attiva il voucher di conciliazione rendendolo spendibile, tramite tessera sanitaria, presso i servizi di cui al punto precedente.
4. Qualora nel Piano di Conciliazione vengano individuati più servizi afferenti a diversi Soggetti attuatori, il destinatario deve rivolgersi ad ognuno di essi nel termine di cui al comma 3.
5. Il grafico di seguito delineato rappresenta il flusso del progetto.



ARTICOLO 6

CARATTERISTICHE

1. Per ciascun Piano di Conciliazione le spese sono rendicontabili nella misura massima di 1.000 euro per i destinatari inseriti nel percorso 1 e di 2.000 euro per i destinatari inseriti nei percorsi 2, 3 e 4. In caso di più carichi di cura gravanti sul medesimo destinatario, tali cifre vengono aumentate progressivamente di 500 euro fino al raggiungimento massimo di 2.000 euro per i destinatari del percorso 1 e fino al raggiungimento massimo di 3.000 euro per i destinatari dei percorsi 2, 3 e 4.
2. Le attività erogate antecedentemente alla data di assegnazione del voucher non sono riconosciute. Laddove il costo del servizio ecceda il valore del voucher, la spesa residua è a carico del destinatario.
3. Il voucher può essere speso unicamente nel periodo di svolgimento del percorso GOL, così come dettagliato nella tabella che segue:

Percorso	Validità del voucher
Percorso 1	Il voucher è usufruibile nel primo mese di assunzione in esito al percorso di accompagnamento al lavoro.
Percorsi 2, 3 e 4	Il voucher è usufruibile per tutte le attività previste dai percorsi individuali, fino al raggiungimento del suo valore massimo.

Qualora la tipologia di Servizio individuata nel Piano di conciliazione renda necessario un periodo di inserimento, il beneficiario potrà essere autorizzato dallo Sportello di conciliazione ad utilizzare il voucher nel periodo immediatamente antecedente l'inizio dell'attività di politica attiva.

4. Sono ammissibili esclusivamente le spese relative alla quota di iscrizione e/o di partecipazione al Servizio di conciliazione.
5. L'Amministrazione è terza ed estranea ai rapporti instaurati tra il Soggetto attuatore e il destinatario del voucher.
6. La misura è cumulabile con analoghi interventi previsti a livello regionale o statale aventi ad oggetto i medesimi servizi.

ARTICOLO 7

REVOCA E DECADENZA

1. Il Coordinatore del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione dispone:
 - a) la revoca del voucher concesso nel caso di:
 1. rinuncia al voucher da parte del destinatario;
 2. interruzione del Programma GOL da parte del destinatario del voucher;
 - b) decadenza del voucher concesso nel caso di:
 1. mancato rispetto degli impegni sottoscritti nel Patto di servizio che danno luogo all'applicazione della condizionalità;
 2. non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese;
 3. ogni altro uso improprio del voucher.
2. In caso di decadenza, il destinatario è tenuto a restituire l'importo ricevuto entro 60 giorni dalla data di comunicazione del relativo provvedimento, maggiorato degli interessi legali riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data dell'avvenuta restituzione.
3. Tutte le eventuali attività erogate successivamente alla data conclusiva del Piano di conciliazione restano a carico del destinatario.

ARTICOLO 8

CONTROLLI

1. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 è effettuato a campione nella misura del 5% sulla base del numero delle domande ammesse, nonché in tutti i casi di ragionevole dubbio.
2. Al fine di espletare i controlli di cui al comma precedente, può essere richiesta ai destinatari la produzione di documentazione aggiuntiva da far pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 9

TUTELA DELLA PRIVACY

1. Il trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione avviene nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 10

INFORMAZIONI

1. Le presenti "Disposizioni applicative" nonché le ulteriori eventuali indicazioni di dettaglio sono reperibili sul sito internet della Regione Valle d'Aosta.
2. Eventuali informazioni possono essere richieste al Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, al seguente indirizzo di posta elettronica golcare@regione.vda.it